

**COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE DI FIRENZE  
APPELLO CON ISTANZA DI  
PUBBLICA UDIENZA**

\*\*\*\*\*

dell'interesse della **RELAX S.R.L.** con sede in Roma Via Baiamonti 10, C.F. 12402561000, in persona del legale rappresentante *Vittorio Panelli*, rappresentata ed assistita, disgiuntamente e giusta procura a margine del ricorso introduttivo, da **Simone Lombardi**, *avvocato* e dottore commercialista, C.F. LMBSMN67B28G843O (pec: simone.lombardi@pec.odcecpisa.it), dagli *Avv.ti Giancarlo Lupo* (C.F. LPUGCR75C06G843L, PEC: giancarlo.lupo@pecordineavvocatipisa.it) e **Benedetta Chiocchini** (C.F. CHCBDT85B67G702P, PEC: benedetchiocchini@pec.it), elettivamente domiciliata, per il presente procedimento, in **Pontedera (PI) presso lo Studio Legale degli Avv.ti Lombardi e Lupo Via Della Stazione Vecchia n. 8**

**CONTRO**

**GEOFOR S.P.A.**, in persona del legale rappresentante “*pro tempore*”, difesa e rappresentata dall'Avv. Alberto Giovannelli presso il suo studio domiciliata in **Pisa, Lungarno Pacinotti 26**

**PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA**

della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa n. 66\3\19 del 24 ottobre 2018 e depositata il 24 gennaio 2019 (non notificata, doc. 1).

### **ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI**

Con avviso di liquidazione (TARI) la Geofor s.p.a. chiedeva all'odierna appellante il pagamento della somma di € 48.104,00 sull'assunto che, per tutto l'anno 2016, avrebbe detenuto, in Comune di Calcinaia, alcuni beni immobili (detenzione rilevante ai fini dell'applicazione della tassa *de quo*) e precisamente **un complesso alberghiero di 1906 metri quadri complessivi, un locale ad uso ufficio di 165 metri quadri complessivi, un distributore di carburante di 209 metri quadri convenzionali, impianti sportivi di 1085 metri quadri complessivi e una discoteca di 2038 metri quadri complessivi;**

La Relax s.r.l. si opponeva lamentando la nullità e/o inesistenza dell'impugnato avviso di liquidazione per violazione dell'art. 1, c. 691, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto la GEOFOR non avrebbe avuto il potere di confezionare l'atto impugnato perchè non era legata, con il Comune per conto del quale agiva, da un valido rapporto di affidamento.

Posto infatti che il potere di accertamento e riscossione della tassa avrebbe potuto essere affidato al gestore del servizio della raccolta dei rifiuti (come Geofor) solo fino alla data di scadenza di quest'ultimo contratto, esso risultava scaduto da diversi anni.

In subordine eccepiva – come comunicato in data 22 gennaio 2016 (doc. 2 del ricorso introduttivo) – che, nel 2016:

- l'**albergo** denominato “*Calamidoro Hotel il Borgo*” (45 camere), composta da cinque corpi di fabbrica e di complessivi **mq. 1.794**, era stato tenuto aperto al pubblico dal primo di maggio al 31 di ottobre (dunque **sei mesi**);
- l'**albergo** denominato “*Calamidoro Hotel*” (21 camere, non attiguo al precedente) di complessivi **mq. 672**, era stato tenuto aperto al pubblico dal primo di novembre al 30 di aprile (dunque **sei mesi**);
- l'**area occupate da piscina** (di cui una olimpionica, dunque per attività sportiva) con aree coperte disponibili di **mq. 209** (spogliatoi, servizi igienici, ecc.), erano stati tenuti aperti al pubblico dal primo giugno al 31 agosto (dunque **tre mesi**);
- la **discoteca** di complessivi **2.038** metri quadri, era stata tenuta aperta al pubblico per 128 giorni in un anno (circa **cinque mesi**);
- il **distributore di carburante** di superficie convenzionale di **mq. 209**, era stato aperto tutto l'anno;
- i locali **ad uso ufficio** di **mq. 158** erano stati utilizzati per tutto l'anno.

Lamentava altresì che, posto che doveva in ogni caso scomputarsi l'area occupata dall'acqua (le piscine, per mq. 1085, così come prevedeva, all'art. 12, il Regolamento comunale, doc. 3 della memoria versata dalla Geofor nel pregresso grado), del

tutto arbitrario appariva aver applicato la tariffa massima per le aree destinate ad albergo.

Chiedeva dunque che, per il primo motivo, si dichiarasse nullo\inesistente l'avviso di liquidazione e – in subordine e per il secondo motivo – si rideterminasse la tassa dovuta sulla base delle sollevate eccezioni.

La Commissione, trattato il ricorso, lo respingeva.

Quanto all'eccezione di inesistenza del potere di accertamento e riscossione, il Giudice pisano riteneva che esso sussistesse in quanto non risultava che, alla Geofor s.p.a., fosse stato revocato, dai Comuni *de quibus*, l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti.

Quanto alle ulteriori eccezioni (la non applicazione della tassa per il periodo in cui gli immobili risultavano chiusi al pubblico o comunque non utilizzati per stagionalità nonché l'applicazione dell'indice **massimo** di produttività di rifiuti), queste dovevano essere respinte in quanto il Regolamento Comunale che così prevedeva non soggiaceva all'obbligo di motivazione e dunque, nell'ambito delle risultanze del procedimento normalizzato (DPR n. 158\99), era da ritenersi insindacabile (nella parte in cui non prevedeva alcuna stagionalità e individuava nella misura massima - all'interno del *range* legale – la tariffa).

Ometteva qualunque pronuncia sull'eccezione di non tassabilità delle aree non calpestabili (le piscine).

La sentenza – per come conclude e per come motivata – è evidentemente da riformare per i seguenti

### MOTIVI

**1) In via principale si denuncia erronea applicazione dell'art. 1, c. 691, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e violazione dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.**

L'art. 1, c. 691, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, da un lato, recita: “*I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*”.

L'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, dall'altro, stabilisce: “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*”

*I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.*

*Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.*

*Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.*

*I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: **a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;** **b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche***

disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di

*accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione”*

Orbene, dal combinato disposto delle succitate norme e tenuto conto che con la modifica dell'art. 52 testé citato è stata riformato il sistema di riscossione dei tributi locali, i Comuni dovevano disciplinare il sistema delle loro entrate con tre modelli alternativi ovverosia direttamente (da parte dell'Ente), affidandolo a società ad intera partecipazione pubblica (cc.dd. “*in-house*”) o a soggetti iscritti all'albo dei pubblici concessionari di cui all'art. 53 dello stesso decreto legislativo.

Escluso che la GEOFOR SPA sia stata una società, all'epoca dei fatti, ad intera partecipazione pubblica ovvero iscritta all'Albo dei pubblici concessionari, era (ed è) evidente che averle affidato l'attività di riscossione implica che il Comune si era avvalso della deroga concessa dalla legge che consentiva, appunto (“*in deroga all'art. 52*”), di affidarla al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti. Ovviamente detto potere di affidamento poteva essere esercitato a condizione che il soggetto affidatario (GEOFOR SPA) risultasse, *al 31 dicembre 2013 e per contratto*, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti; altresì detto affidamento avrebbe potuto avvenire “*fino alla scadenza del relativo contratto*”.



Fermo restando che neppure nella pregressa fase processuale è stato prodotto il contratto che legava la GEOFOR SPA al Comune di Calcinaia (vigente alla data del 31 dicembre 2013, con l'impossibilità di stabilire quale dunque fosse la sua scadenza), è vero che non è provato che siano state rispettate le condizioni di legge affinché possa concludersi che, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/97, il potere è stato legittimamente attribuito.

Escluso che l'eventuale proroga annuale dei contratti di raccolta dei rifiuti possa avere l'effetto di prorogare, *sine die*, il termine per l'affidamento del servizio di riscossione (non poteva certo superare il termine di quello vigente al 31 dicembre 2013), non vi è dubbio che il Giudice *a quo* erra nel momento in cui ritiene che il contratto di raccolta dei rifiuti – fermo restando che non risultava neppure provato che esistesse - abbia una efficacia *fino a revoca* (e dunque senza scadenza predefinita) con l'effetto che, fino alla revoca, sarebbe possibile affidare, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/97 e tutti gli anni, il servizio di riscossione a colui che risulta affidatario del servizio di raccolta.

E' vero invece che la Commissione pisana avrebbe dovuto, accertato che **nulla** era stato provato in ordine alle condizioni legali che consentivano di derogare alla norma che disciplinava la riscossione dei tributi locali, dichiarare inesistente il potere della GEOFOR SPA di procedere a mezzo avviso di liquidazione, non essendo sufficiente, all'evidenza, che esistesse un Regolamento comunale che affidava detto servizio di

accertamento e riscossione (atto dunque palesemente viziato perchè *contra legem*).

**2) In via subordinata si denuncia erroneo apprezzamento dei fatti e dunque inesistenza parziale dell'obbligazione dedotta nell'impugnato avviso di liquidazione anche previa disapplicazione, per eccesso di potere e/o violazione di legge, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 maggio 2015 (del Comune di Calcinaia, doc. 4 del ricorso introduttivo) con la quale sono state approvate le tariffe per l'esercizio 2015 (in riferimento all'art. 1, c. 651, della legge 27\12\2013 n. 147 e del D.P.R. 27\04\99 n. 158) nonché Regolamento Comunale che disciplina la T.A.R.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28 maggio 2015 (del Comune di Calcinaia, doc. 5 del ricorso introduttivo) nonché violazione dell'art. 2697 C.c.**

Il Giudice *a quo* – posto che ha ritenuto che gli atti regolamentari che disciplinavano il *quantum* del prelievo non dovevano essere motivati – ha concluso che la mancata previsione di una stagionalità (per attività pur tipicamente stagionali come l'albergo e la piscina) nonché l'applicazione dei coefficienti **massimi** di contribuzione (pur nei limiti del *range* legale) fossero decisioni che rientravano a pieno titolo nella discrezionalità amministrativa dell'Ente e dunque erano decisioni insindacabili.

La decisione non convince.

Infatti, se da un lato potrebbe essere insindacabile il criterio di riparto dell'onere della raccolta dei rifiuti tra utenze domestiche e

non domestiche (attenendo detta decisione a esigenze di politica fiscale locale), non vi è dubbio però che, determinarsi nell'assumere che debba contribuire colui che, pacificamente, non utilizza – per un determinato periodo di tempo - gli spazi potenzialmente suscettibili di produrre il rifiuto (gli alberghi e le piscine nel loro periodo di chiusura al pubblico) ed altresì che, ciò nonostante, debba contribuire come se – per tutto l'anno – producesse la misura massima di rifiuti, svisisce totalmente la natura di tassa sottesa al tributo *de quo*.

Quest'ultimo, per i principi che lo informano (“*chi inquina paga*”), non può dirsi regolabile *ad nutum*, ma – seppur nei limiti della normativa nazionale (DPR n. 158\1999, cc.dd. “*criterio standardizzato*”) - deve tener conto della concreta (e non meramente astratta) potenzialità di produrre rifiuti.

Orbene, anche a voler concedere che all'interno del range normativo, vi sia l'assoluta discrezionalità dell'Ente locale nell'individuare i coefficienti di produzione del rifiuto (nel caso *sub judice*, massimi) lo stesso non può dirsi (e sul punto il giudice tace) rispetto alle caratteristiche intrinseche dell'attività svolta (la stagionalità) e ciò proprio perchè essa ridonda in termini pressochè immediati sul presupposto (possesso o detenzione di immobili suscettibili di produrre rifiuti).

Dunque, all'evidenza, la pretesa dell'ente deve essere ridimensionata in ragione del tempo in cui le attività svolte (e rivolte al pubblico) lo siano effettivamente (escludendo dunque i periodi di chiusura). Lo stesso deve dirsi in riferimento alle aree

scoperte delle piscine (mq. 1085) in quanto, visto che sull'eccezione non vi è stata alcuna pronuncia, esse non debbono essere assoggettate a prelievo proprio perché è lo stesso Regolamento Comunale che, ai fini del computo delle superfici, considera le sole aree calpestabili.

### **TANTO ESPOSTO E MOTIVATO**

il sottoscritto procuratore

#### **CHIEDE**

che il Presidente di Codesta Commissione Tributaria Regionale voglia, ai sensi degli articoli 29 e 30 del d.lgs 546\92, **nominare il relatore e fissare la data di trattazione dell'appello, la trattazione del quale si chiede avvenga in pubblica udienza**, e che Codesto Giudice Tributario Regionale voglia emettere sentenza di accoglimento della seguente

#### **CONCLUSIONE**

- **in via principale**, per il primo motivo ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare nullo od annullare l'avviso di liquidazione impugnato;
- **in via subordinata**, per il secondo motivo speso ed in riforma della sentenza impugnata, annullare parzialmente l'avviso di liquidazione impugnato dichiarando dovuta la sola tassa (al minimo della tariffa) in riferimento alle superfici e in ragione del tempo come di seguito:
  - l'**albergo** denominato “*Calamidoro Hotel il Borgo*” (45 camere), composta da cinque corpi di fabbrica e di complessivi **mq. 1.794**, per sei mesi;

- l'**albergo** denominato "*Calamidoro Hotel*" (21 camere, non attiguo al precedente) di complessivi **mq. 672**, per sei mesi;
- l'**area occupate da piscina** (di cui una olimpionica, dunque per attività sportiva) con aree coperte disponibili di **mq. 209** (spogliatoi, servizi igienici, ecc.), per tre mesi;
- la **discoteca** di complessivi **2.038** metri quadri, per 128 giorni in un anno (circa **cinque mesi**);
- il **distributore di carburante** di superficie convenzionale di mq. **209**, per tutto l'anno;
- i locali **ad uso ufficio** di **mq. 158**, per tutto l'anno.

Con vittoria di spese ed onorari.

Avv. Simone Lombardi

Si allegano:

- 1) copia della sentenza impugnata;
- 2) Copia della ricevuta di spedizione dell'originale dell'appello alla GEOFOR SPA presso il domicilio eletto

Ai fini della determinazione del contributo unificato, il sottoscritto difensore dichiara che il valore della lite è pari ad € € 48.104,00 e dunque il contributo dovuto è pari ad € 250,00.

Avv. Simone Lombardi

**Da:** "simone.lombardi" <simone.lombardi@pec.odcecpisa.it>  
**Data:** lunedì 15 luglio 2019 17:36  
**A:** "alberto.giovanelli@pecordineavvocatipisa.it" <geofor@legalmail.it>  
**Allega:** Appello RELAX.pdf.p7m  
**Oggetto:** notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, c. 3 D.Lgs 546/1992

Il sottoscritto Avv. Simone Lombardi notifica l'appello avverso la sentenza n. 66/3/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa.  
Avv. Simone Lombardi